

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"JACOPO LINUSSIO"

con associate le sezioni: I.T.C. "J. LINUSSIO" – I.P.S.C. – L.S. "G. MARINELLI" – I.P.S.I.A. "G. CECONI" di Codroipo –
I.P.S.A.A. "S. SABBATINI" di Pozzuolo del Friuli
V. Circonvallazione Sud, 29 – 33033 CODROIPO – Tel. 0432/900815 – Fax 0432/908789

Delibera C.d'I. 85/7 del 19/12/2007

REGOLAMENTO DEL CONVITTO

ART. 1

Il Convitto annesso all'I.P.S.A.A. "S. Sabbatini" è l'istituzione che assicura il carattere residenziale dei corsi di studio e rappresenta un mezzo particolarmente idoneo alla formazione ed educazione degli allievi mediante l'opera di guida nella organizzazione dello studio e del tempo libero e l'assistenza in ogni momento della vita del Convitto. Il Convitto è parte integrante dell'Istituto al quale è annesso.

ART. 2

L'attività educativa nel Convitto annesso è volta alla promozione del processo di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi convittori e semiconvittori, i quali sono assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel Convitto; alla organizzazione degli studi e delle attività di tempo libero, culturali, sportive e ricreative; alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.

ART. 3

Ogni convittore e semiconvittore ed ogni alunno che frequenta il Convitto deve:

- rispettare il regolamento;
- attenersi rigorosamente agli orari delle varie attività che regolano la vita del Convitto;
- seguire i consigli del personale educativo;
- attendere con cura ai propri doveri scolastici e convittuali;
- indossare abiti decorosi;
- mantenere ovunque un contegno improntato al senso di civismo;

La pulizia della persona, la cura del vestiario, come la pulizia dei locali ed il rispetto degli arredi, sono considerati elementi indispensabili di educazione che deve caratterizzare il Convitto.

ART. 4

Il comportamento ed il linguaggio degli alunni convittori e semiconvittori devono essere improntati a rispetto e correttezza. Gli alunni devono dare del Lei al personale docente, educativo ed A.T.A.

ART. 5

I convittori segnaleranno la loro presenza alla mensa entro le ore 8.30 del lunedì o del giorno di rientro in Convitto. I semiconvittori saranno considerati tali solo all'atto dell'apposizione della loro firma nell'apposito foglio presenze giornaliero presso la portineria della scuola alle ore 8.00. I convittori che si presenteranno in Convitto dopo le ore 9.00 saranno accettati solo quando un genitore avrà giustificato il loro ritardo.

ART. 6

In caso di sciopero del personale docente gli educatori in servizio, una volta accertata l'impossibilità che gli alunni convittori possano rimanere affidati agli insegnanti di classe, sono autorizzati a riaccompagnare in Convitto gli alunni convittori e ne assicureranno la vigilanza garantendo loro il servizio minimo richiesto dalle normative vigenti.

In caso di sciopero del personale docente, una volta accertata l'impossibilità che gli alunni semiconvittori possano rimanere affidati agli insegnanti di classe e non essendo altrimenti garantibile la vigilanza sugli stessi, si deve sospendere l'attività di semiconvitto per gli alunni delle classi interessate.

In caso di assemblee organizzate dai sindacati della scuola per il personale docente (o di fine anticipata delle lezioni), gli alunni convittori e semiconvittori resteranno in Istituto e saranno vigilati dagli insegnanti che restano in servizio.

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"JACOPO LINUSSIO"

con associate le sezioni: I.T.C. "J. LINUSSIO" – I.P.S.C. – L.S. "G. MARINELLI" – I.P.S.I.A. "G. CECONI" di Codroipo –
I.P.S.A.A. "S. SABBATINI" di Pozzuolo del Friuli
V. Circonvallazione Sud, 29 – 33033 CODROIPO – Tel. 0432/900815 – Fax 0432/908789

ART. 7

In caso di "astensione arbitraria dalle lezioni" organizzata dagli alunni i convittori che vi aderiscono avranno l'obbligo di rientrare immediatamente in Convitto con un educatore, per svolgere l'attività di studio e le loro famiglie saranno prontamente avvertite. Gli alunni semiconvittori che si astengono arbitrariamente dalle lezioni, per mancanza di spazi dell'annesso Convitto non potranno utilizzare le strutture convittuali, ma resteranno affidati alla scuola, fino a che non sarà avvertita la famiglia e questa acconsenta per iscritto che il minore si allontani.

ART. 8

L'attività convittuale viene assicurata di norma per tutta la durata dell'anno scolastico. Essa normalmente si interrompe il sabato, nei giorni prefestivi ed antecedenti le vacanze. L'attività convittuale riprende il lunedì o il giorno successivo alle festività o alle vacanze, alle ore 7.00 con l'accoglienza degli alunni da parte dell'educatore in servizio. Nei periodi di interruzione dell'attività convittuale gli allievi dovranno rientrare in famiglia anche per non interrompere il legame con essa e con l'ambiente d'origine. Al rientro in famiglia e in Convitto dovrà provvedere la stessa famiglia del convittore.

ART. 9

L'iscrizione al Convitto e al semiconvitto è obbligatoriamente annuale e le famiglie sono impegnate ad assolvere per intero le relative quote della retta e della cauzione infruttifera per eventuali danni che saranno fissate annualmente dal Consiglio d'Istituto, fatte salve eccezionali situazioni che saranno di volta in volta esaminate dal Consiglio stesso secondo i criteri stabiliti dall'art.5, comma 6, del D.P.R. n.1270 del 30.9.1972. La cauzione infruttifera dovrà essere versata all'atto dell'iscrizione.

È ammessa la domanda di ritiro dal Convitto o la richiesta di passaggio da convittore a semiconvittore e viceversa alle seguenti condizioni:

- a) entro il 31 ottobre : in tal caso il Consiglio d'Istituto determinerà l'importo della retta dovuta senza penali;
- b) in data successiva: in questa ipotesi sarà dovuta una retta proporzionale al tempo trascorso più una penale di € 76,00, tranne che per coloro che da semiconvittori optino per passare alla frequenza del Convitto.

ART. 9 bis

Alla frequenza del Convitto non sono ammessi alunni portatori di handicap fino a quando non sia riconosciuto un aumento dell'organico del personale educativo, che permetta una loro reale integrazione ed un'assistenza individualizzata.

Analogamente essi non sono ammessi alla frequenza del semiconvitto se non nell'ipotesi in cui l'Ente locale interessato metta a disposizione un educatore di supporto per l'intera durata dell'attività semiconvittuale.

ART. 10

Il Dirigente scolastico dell'Istituto è anche il capo del Convitto. Per esercitare tale funzione *può avvalersi* di educatori, *individuati ai sensi dell'art. 25 del Decreto Lg.vo n. 165/01*, cui viene attribuito l'incarico di coordinatore del Convitto con compiti di vigilanza. Il personale educativo esercita l'assistenza immediata nei riguardi degli alunni convittori e semiconvittori durante lo studio, la ricreazione, i pasti, le passeggiate e nei dormitori e sono responsabili della loro condotta morale e disciplinare. La responsabilità del personale educativo può essere estesa su base volontaria e in presenza dell'incentivazione prevista dalle norme correnti anche agli alunni esterni per il tempo di permanenza in Convitto. Gli alunni presenti in Convitto a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare il regolamento del Convitto e le disposizioni del personale educativo.

ART. 11

I permessi di uscita dal Convitto, previa autorizzazione scritta dei genitori, saranno concessi agli alunni convittori solo per comprovati e validi motivi. Pertanto nessun alunno potrà allontanarsi dal Convitto senza autorizzazione.

ART. 12

Sono assolutamente vietate le bestemmie, le parole volgari, i giornali e gli spettacoli osceni o violenti.

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"JACOPO LINUSSIO"

con associate le sezioni: I.T.C. "J. LINUSSIO" – I.P.S.C. – L.S. "G. MARINELLI" – I.P.S.I.A. "G. CECONI" di Codroipo –
I.P.S.A.A. "S. SABBATINI" di Pozzuolo del Friuli
V. Circonvallazione Sud, 29 – 33033 CODROIPO – Tel. 0432/900815 – Fax 0432/908789

ART. 13

L'uso della TV sarà regolamentato settimanalmente con la scelta degli spettacoli a cura di una commissione interna di alunni con un educatore, che terrà conto nell'indirizzare la scelta dei concetti espressi nei commi precedenti.

ART. 14

È vietato tenere bevande alcoliche. È vietato usare medicinali senza che di ciò sia informato l'educatore e l'infermiera.

ART. 15

È vietato agli alunni entrare nello studio degli educatori senza permesso.

ART. 16

All'interno del Convitto è assolutamente vietato fumare.

SANZIONI

ART. 17

Per ogni danno arrecato alle strutture o all'arredamento sarà richiesto d'ufficio il risarcimento a chi lo ha provocato. A tal fine ogni convittore all'atto dell'iscrizione verserà una cauzione **infruttifera, che** sarà restituita al termine della permanenza dell'alunno stesso nel Convitto.

ART. 18

Premesso che:

- la responsabilità è personale;
- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità convittuale;
- nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- in nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità,

ai convittori e semiconvittori che mancheranno ai propri doveri ed offendano nel Convitto la disciplina, il decoro o la morale, sono inflitte le seguenti punizioni:

- a) per mancanza ai doveri di studio, per mancanze abituali, per assenza ingiustificata: ammonizione verbale o scritta da parte dell'educatore. Quest'ultima sarà operante solo dopo la conferma da parte del **coordinatore** del Convitto, che prima dovrà consentire all'allievo di esporre le proprie ragioni;
- b) per ripetute assenze ingiustificate, per fatti che turbino il regolare andamento del Convitto, per offese al decoro personale e all'istituzione: sospensione per un periodo non superiore ai 15 giorni inflitta dall'assemblea degli educatori, dopo aver consentito all'alunno assistito almeno da uno dei genitori di esporre le proprie giustificazioni.
- c) per gravi e ripetute offese al decoro ed all'istituzione o per oltraggio al personale: sospensione dal Convitto fino al termine delle attività didattiche inflitta dalla Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto, su segnalazione dell'Assemblea degli Educatori, che deve aver consentito all'alunno assistito almeno da uno dei genitori di esporre le proprie giustificazioni;
- d) interdizione alla frequenza del Convitto per gli anni successivi inflitta dalla Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto, su segnalazione motivata dell'Assemblea degli Educatori, che deve aver consentito all'alunno assistito almeno da uno dei genitori di esporre le proprie giustificazioni, se la presenza dell'allievo sia incompatibile per atteggiamento e comportamento con il regolare svolgersi della vita convittuale.

Ai fini procedurali, quando si ritiene di irrogare una sanzione disciplinare di sospensione superiore ai 3 giorni, bisogna darne comunicazione al padre o a chi ne fa le veci ed al Provveditore agli Studi, cui l'alunno potrà fare ricorso entro il termine di 30 giorni dall'irrogazione della sanzione disciplinare. Per le sanzioni inferiori l'alunno potrà fare ricorso entro 15 giorni all'organo di garanzia di cui all'art. 8 del Regolamento d'Istituto.

Agli studenti potrà comunque essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni irrogate in attività in favore della comunità convittuale su decisione dello stesso organo che ha irrogato la sanzione.

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"JACOPO LINUSSIO"

con associate le sezioni: I.T.C. "J. LINUSSIO" – I.P.S.C. – L.S. "G. MARINELLI" – I.P.S.I.A. "G. CECONI" di Codroipo –
I.P.S.A.A. "S. SABBATINI" di Pozzuolo del Friuli
V. Circonvallazione Sud, 29 – 33033 CODROIPO – Tel. 0432/900815 – Fax 0432/908789

NORME PARTICOLARI

ART. 19 PERCORSO DA SCUOLA AL CONVITTO E VICEVERSA

Al termine delle lezioni gli alunni convittori e semiconvittori si recheranno in gruppo, sotto la vigilanza di un educatore, in Convitto per il pranzo.

ART. 20 COMPORAMENTO DA TENERSI IN REFETTORIO

In refettorio si entra in maniera ordinata, a cominciare dagli alunni più anziani, dopo che un educatore li avrà autorizzati. A tavola ci si siede compostamente al posto assegnato, non si alza la voce, si fa uso appropriato delle posate, si rispetta l'ordine delle portate e si rispetta la buona educazione.

Non possono usufruire della mensa gli alunni esterni che non siano in possesso del buono e di norma coloro che non hanno firmato la presenza al mattino.

Potrà usufruire del servizio di mensa a richiesta anche il personale direttivo, docente, educativo e A.T.A. in servizio con obbligo di rientro ad un prezzo differenziato rispetto a quello fissato per gli allievi. Il costo del pasto per gli uni e per gli altri sarà fissato annualmente dal Consiglio d'Istituto.

Terminato il pasto, ci si alza ed a gruppi, secondo le indicazioni degli educatori, si esce con ordine dal refettorio.

ART. 21 COMPORAMENTO DA TENERSI DURANTE LA RICREAZIONE

Durante le ricreazioni gli alunni saranno sotto la vigilanza degli educatori. Sono proibiti i giochi pericolosi, l'eccessiva foga, le parole sconvenienti e quanto non aiuta a ritemprare la mente ed il corpo. Prima della fine della ricreazione stabilita, gli alunni fermeranno i giochi e si prepareranno adeguatamente all'attività successiva.

Durante l'intervallo tra gli studi gli alunni convittori potranno per comprovati motivi uscire in paese opportunamente accompagnati da uno degli educatori. Solo durante le ricreazioni i convittori possono fare la doccia.

ART. 22 COMPORAMENTO DA TENERSI DURANTE LO STUDIO

Gli alunni saranno suddivisi a gruppi, sotto la guida di un educatore, per svolgere le attività di studio. All'ora stabilita si entra ordinatamente nello studio, si prepara quanto è necessario e ci si impegna nell'esecuzione dei compiti. Si collabora attivamente al comune apprendimento, evitando rumori e movimenti che distraggano l'attenzione.

Solo per motivi eccezionali è ammesso ricevere o fare telefonate durante il tempo dedicato allo studio. Al termine dello studio su indicazione dell'educatore gli alunni mettono in ordine i banchi e si avviano alla nuova attività.

ART. 23 COMPORAMENTO DA TENERSI IN CAMERA

In camera si curerà il silenzio, l'ordine, la pulizia, il rispetto reciproco, il buon uso degli arredi, evitando rumori molesti e osservando il giusto periodo di riposo.

Gli alunni cureranno l'igiene personale e metteranno in ordine la camera e le proprie cose. Nessun allievo può entrare nella camera degli altri senza il permesso e la presenza di coloro che vi dimorano. Solo per malattia, verificata dall'infermiera, è ammesso restare in Convitto senza recarsi a scuola.

Codroipo, 19 dicembre 2007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Giuseppe SANTORO)